

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 26 - numero 5728 di Mercoledì 06 novembre 2024**

# **Interpello: le indicazioni sull'aggiornamento del preposto**

*La Commissione interPELLI risponde ad un quesito del Consiglio nazionale degli ingegneri sul tema dell'aggiornamento dei preposti alla luce delle novità normative. I quesiti, le premesse e la risposta tardiva della Commissione.*

Roma, 6 Nov ? Il ruolo della **Commissione per gli interPELLI**, prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), può essere importante per l'interpretazione e l'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Come indicato nello stesso Testo Unico le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti inviati alla Commissione "costituiscono **criteri interpretativi e direttivi** per l'esercizio delle attività di vigilanza".

Il problema è che in alcuni casi i pareri della Commissione, al di là delle valutazioni sulla loro correttezza o chiarezza, sembrano essere **tardive**, specialmente quando rimandano ad una normativa che è in via di trasformazione.

Un esempio di questo "ritardo" nelle risposte è un recente interpello che riguarda uno dei ruoli, quello del **preposto**, che in questi anni ha avuto una sensibile evoluzione dettata da varie modifiche normative, ad esempio operate dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e dalla legge n. 215 del 17 dicembre 2021 di conversione.

Stiamo parlando dell'**Interpello n. 6/2024**, approvato nella seduta della Commissione del **24 ottobre 2024**, che si sofferma sul tema della formazione dei preposti e che risponde precisamente, come indicato nell'oggetto dell'Interpello, ad un "**quesito di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ? formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ? aggiornamento biennale o quinquennale ? richiesta indicazioni**".



Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,  
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

**Interpello n. 6/ 2024**

**Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro**  
(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

**Oggetto:** Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. *Quesito di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro – aggiornamento biennale o quinquennale – richiesta indicazioni.* Seduta della Commissione del 24 ottobre 2024.

Veniamo a illustrare il contenuto dell'interpello soffermandoci, in particolare, su questi argomenti:

- [L'interpello 6/2024 e il quesito del Consiglio nazionale degli ingegneri](#)
- [Le premesse della Commissione Interpelli](#)
- [L'interpello 6/2024: la risposta della Commissione Interpelli](#)

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0926] ?#>

## **L'interpello 6/2024 e il quesito del Consiglio nazionale degli ingegneri**

In questo caso ad avanzare una istanza di interpello è stato il **Consiglio nazionale degli ingegneri** ( [CNI](#)) che ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione Interpelli in merito al seguente quesito (suddiviso, in questo caso, in due tesi).

Il CNI chiede alla Commissione di chiarire e precisare "**(TESI A)** se la periodicità della formazione di aggiornamento del preposto, nonostante la perdurante mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, debba essere già considerata anticipata a 2 anni, come prescrive il comma 7-ter dell'art.37 d.lgs. n.81/2008, oppure **(TESI B)** se resti in vigore e valida l'indicazione contenuta nell'Accordo Stato-Regioni del 2011, che prevede ? all'interno dell'Allegato A ? un aggiornamento

## Le premesse della Commissione Interpelli

Come sempre, prima di fornire il parere finale, che, come vedremo, è molto breve, la Commissione fa alcune **premesse**.

Ad esempio si sofferma sull'**articolo 37** (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del D.Lgs. 81/2008:

- il **comma 2** dell'articolo 37 dispone che *'La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:*

*a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;*

*b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;*

*b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa';*

- il **comma 7** prevede, invece, che *'Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo' ed al successivo **comma 7-ter** sancisce che *'Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi'.**

Le premesse della Commissione fanno poi riferimento all'**Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011** e alla Circolare INL del 16 febbraio 2022:

- l' Accordo del 21 dicembre 2011, ai sensi del già citato articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, al punto 9, rubricato "Aggiornamento", dell'Allegato A dispone che *'Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro';*
- la Circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 1 del 16 febbraio 2022, n. 1, avente ad oggetto "art. 37, D. Lgs. n.81/2008 come modificato dal DL n.146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) ? obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro" prevede che *'La sostituzione del comma 7 dell'art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione "adeguata e specifica" secondo quanto previsto dall'accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l'obbligo formativo a loro carico. In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle*

modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021' e, inoltre, che '(...) gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (...). Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994'.

## L'interpello 6/2024: la risposta della Commissione Interpelli

Veniamo alla breve risposta della [Commissione Interpelli](#).

Si indica che la Commissione condivide quanto riportato nella "**Tesi B**", cioè che *"resti in vigore e valida l'indicazione contenuta nell'Accordo Stato-Regioni del 2011, che prevede ? all'interno dell'Allegato A ? un aggiornamento quinquennale in capo al preposto"*.

Inoltre, la Commissione ritiene che, sulla base della normativa citata, "le novità introdotte dal comma 7-ter dell'articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 **siano subordinate all'adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**".

Ora se teniamo conto che l'approvazione del nuovo Accordo avverrà probabilmente domani 7 novembre 2024 è evidente che questo interpello avrebbe avuto maggiore senso, al di là di quanto già indicato dalla circolare INL e dai nostri articoli, nei mesi scorsi di attesa, durata più di due anni, del cosiddetto Accordo Unico (anche se in realtà il nuovo Accordo non esaurirà tutti gli obblighi formativi).

Ricordiamo, in conclusione, che altri due interpelli si sono occupati, in questi ultimi anni, della "nuova" figura del preposto:

- [interpello n. 5/2023](#) (" Interpello: l'individuazione del preposto alla luce delle novità normative");
- [interpello n. 4/2024](#) (" Interpello: la presenza del preposto nelle attività in appalto").

Tiziano Menduto

**Scarica la normativa di riferimento:**

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 6/2024 del 24 ottobre 2024, con risposta al quesito del Consiglio nazionale degli ingegneri, che ha per oggetto: "Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ? formazione

dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ? aggiornamento biennale o quinquennale ? richiesta indicazioni. Seduta della Commissione del 24 ottobre 2024".

Commissione per gli interpellati - Interpello n. 4/2024, pubblicato il 30 settembre 2024 e con risposta al quesito della Camera di Commercio di Modena, che ha per oggetto: "Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito in merito alla corretta interpretazione della modifica all'art. 26 del D. Lgs. 81/08 introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146". Seduta della Commissione del 19 settembre 2024".

Commissione per gli interpellati - Interpello n. 5/2023 del 23 novembre 2023, pubblicato il 01 dicembre 2023 e con risposta al quesito della Camera di Commercio di Modena che ha per oggetto: "Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito sulla figura del preposto. Seduta della Commissione del 23 novembre 2023".



Licenza Creative Commons

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

**[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)**